

# **Circolare n. 9 dell' 11 maggio 2026**

## **Richiesta documentazione per i modelli REDDITI 2026**

## 1. PREMESSA

Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi le persone fisiche che:

- hanno conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo, redditi dei terreni e fabbricati, di capitale e "diversi", redditi provenienti da "trust" in qualità di beneficiario;
- hanno effettuato o detengono investimenti o attività finanziarie all'estero;
- hanno conseguito plusvalenze e/o redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
- i lavoratori dipendenti in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati;
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte;
- coloro che hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, direttamente dall'INPS o da altri Enti;
- coloro che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni di imposta non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata l'anno precedente o da eccedenze di acconti versati nell'anno d'imposta.

In alternativa al Modello Redditi, i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il Modello 730. Il Modello 730 è una dichiarazione semplificata che può risultare vantaggiosa al contribuente in quanto gli consente:

- di ottenere il rimborso dell'imposta a credito direttamente dal sostituto d'imposta insieme alla retribuzione o alla pensione;
- di effettuare i versamenti delle somme eventualmente dovute mediante trattenuta dalla retribuzione o dalla pensione.

Anche i contribuenti che utilizzano il Modello 730 potrebbero dover presentare comunque anche alcuni quadri del Modello Redditi, per dichiarare particolari tipologie di reddito non gestite dal Modello 730.

Possono inoltre presentare il Modello 730 anche i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nell'anno in corso (anno di presentazione della dichiarazione) non hanno più il sostituto d'imposta.

## 2. PRINCIPALI NOVITÀ

Le principali novità contenute nei modelli di dichiarazione di questo anno sono le seguenti:

- **Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF:** dall'anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente:** dall'anno 2025, è confermato l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- **Modifica delle detrazioni per figli a carico:** sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, in assenza di disabilità. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma

inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

- **Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico:** le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
- **Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico:** dall'anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all'estero;
- **Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa:** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell'anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- **Trattamento Integrativo:** dall'anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- **Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo:** per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- **Ulteriore detrazione:** per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda;
- **Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione:** per l'anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell'anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell'anno di imposta precedente.
- **Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati:** per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
- **Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa soggette a imposta sostitutiva:** per l'anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
- **Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche:** i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di 15.000 euro;
- **Rimodulazione delle detrazioni per oneri:** dall'anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
- **Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica:** dall'anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall'imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- **Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici:** le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell'anno 2025

nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- **Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida:** dall'anno 2025, l'ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
- **Detrazione Superbonus:** per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;
- **Credito d'imposta per i dipendenti di "strutture sanitarie di montagna":** per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
- **Credito d'imposta per i dipendenti delle "scuole di montagna":** per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo "comune di montagna" o in un comune limitrofo;
- **Credito d'imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna:** per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno dell'accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025;
- **Disposizioni in materia di plusvalenze da crypto-attività:** è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna crypto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
- **Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni:** confermata a regime l'agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

### 3. TERMINI "ORDINARI" DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DI VERSAMENTO

30 giugno 2026	Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte che risultano dalla dichiarazione Modello Redditi e del primo acconto o della prima rata in caso di pagamento rateizzato delle imposte dovute a saldo e in acconto (il pagamento rateizzato deve essere completato entro il prossimo 16 dicembre e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo).
A decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre)	Insieme alla retribuzione o alla pensione si ricevono i rimborsi o si subiscono le trattenute delle somme determinate con il Modello 730. In caso di rateizzazione dei versamenti d'imposta (saldo e primo o unico acconto) viene trattenuta la prima rata. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura del 4% annuo, viene trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
30 luglio 2026	Scadenza per il pagamento del saldo delle imposte che risultano dalla dichiarazione Modello Redditi e del primo acconto o della prima rata in caso di pagamento rateizzato, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
30 settembre 2026	Scadenza per la presentazione diretta della dichiarazione Modello 730.
10 ottobre 2025	Termine entro il quale comunicare per iscritto al sostituto d'imposta di non voler effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Modello 730.

2 novembre 2026	Scadenza per la presentazione telematica del Modello Redditi ed eventualmente della dichiarazione IRAP.
Nel mese di novembre 2026	Con la retribuzione del mese si subiscono le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo o unico acconto IRPEF indicato nel Modello 730. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura del 4% annuo, viene trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
30 novembre 2026	Scadenza per il pagamento diretto del secondo acconto (non rateizzabile).

#### 4. DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

A decorrere dal 30 aprile i contribuenti hanno a disposizione il Modello Redditi precompilato dall'Agenzia delle Entrate con le informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria. La dichiarazione precompilata è resa disponibile al contribuente nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda il 730 precompilato, il contribuente può accedervi anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.

Al fine di consentirci la verifica delle informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria, è necessario restituire al nostro Studio, opportunamente sottoscritta, la delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata che avete ricevuto (o che riceverete) tramite mail.

#### 5. CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLO STUDIO

Di seguito è presentata una scheda riepilogativa dei dati e delle informazioni necessarie al nostro Studio per la compilazione della dichiarazione dei redditi Modello Redditi 2026, relativa all'anno 2025, delle persone fisiche. Lo Studio procederà alla verifica della documentazione e alla comunicazione dei casi di esonero eventualmente riscontrati.

La documentazione necessaria alla predisposizione della dichiarazione dei redditi può essere trasmessa allo Studio in allegato a un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [info@studiocampasso.it](mailto:info@studiocampasso.it). In questo caso raccomandiamo di trasmetterci anche il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa contenuta nella presente circolare, sottoscrivendo il modello in calce all'informativa stessa (pagg. 19 e 20 della presente circolare), ed eventualmente la scelta di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef (come da dettagli forniti in calce alla presente circolare).

Coloro che invece preferiscono consegnare personalmente la documentazione allo Studio, potranno contattarci preventivamente al telefono per fissare l'appuntamento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

*Studio Campasso*

## MODELLO REDDITI 2026 - PERSONE FISICHE SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Nome e cognome cliente .....

- variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (specificare se si tratta di figli di età pari o superiore a 21 anni o a 30 anni, oppure di figli portatori di *handicap* o di figli conviventi del solo coniuge deceduto, di altri familiari conviventi, i mesi in cui il familiare è a carico e la relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;
- documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia (esclusi i relativi familiari residenti all'estero);
- documentazione relativa al trasferimento in Italia dall'estero e per la fruizione delle agevolazioni previste per il rientro dei docenti e ricercatori, dei lavoratori e dei pensionati;
- per i soggetti non residenti in Italia, certificato di iscrizione all'AIRE (se cittadini italiani) e dati relativi alla residenza anagrafica all'estero;
- documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/sublocazione/affitto/comodato/locazione del comodatario, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.;
- ricevute di pagamento dell'IMU relativa al 2025 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell'imposta dovuta per tale anno o per l'applicazione di cause di esenzione (se non gestita dallo Studio);
- ricevute di pagamento dell'IMI o dell'IMIS o dell'ILIA relative al 2025, per gli immobili ubicati nelle Province autonome di Bolzano e Trento e nella Regione Friuli Venezia Giulia (se non gestite dallo Studio);
- atti di acquisto di immobili, a partire dall'1.1.2025, usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- canoni di locazione spettanti con riferimento al 2025 anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);
- con riferimento ai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti nel 2025, intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento;
- attestazione delle imposte versate sui canoni di locazione di immobili abitativi venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- canoni di locazione "convenzionali" relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa (per i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, è necessaria l'attestazione delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale) o per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
- canoni di locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale per i quali è stata effettuata l'opzione per la "cedolare secca" o per i quali l'opzione deve essere esercitata in dichiarazione;
- corrispettivi ed eventuali ritenute (risultanti dalle Certificazioni Uniche 2026) relativi a contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario (tenendo presente che, fino al periodo d'imposta 2025, si presume la natura imprenditoriale dell'attività, in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta); eventuale opzione per la "cedolare secca" da esercitare in dichiarazione;
- codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del DL 145/2023, assegnato dal Ministero del Turismo, per ogni:

- unità immobiliare ad uso abitativo destinata a locazione per finalità turistiche;
- unità immobiliare ad uso abitativo destinata a locazione breve (art. 4 del DL 50/2017);
- struttura turistico-ricettiva alberghiera ed extralberghiera;
- canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successivamente ristrutturati e dati in locazione dall'imprenditore agricolo (con contratto di locazione di durata tra 5 e 9 anni);
- indicare se i terreni sono posseduti (o affittati) e condotti da un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola;
- indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto per usi agricoli nel 2025, in forza di un contratto di durata non inferiore a 5 anni e con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non abbiano compiuto i 40 anni alla stipula del contratto di affitto e che posseggano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, o che acquisiscano tali qualifiche entro 2 anni dalla firma del contratto di affitto;
- spese sostenute per canoni di affitto dei terreni agricoli, con indicazione degli ettari presi in affitto (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni, iscritti nella previdenza agricola);
- dati relativi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione (per la quale spetta una detrazione IRPEF);
- dati relativi al credito d'imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo del 2009;
- dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo del 2009;
- estremi di registrazione (o codice identificativo) dei contratti di locazione, per gli immobili situati nella Regione Abruzzo e concessi in locazione a soggetti residenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili;
- certificazioni dei redditi di pensione, da lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2026 o Certificazione Unica 2025 in caso di cessazione del rapporto nel 2025);
- in relazione alle mance percepite nel 2025, indicare se si intende modificare il regime di tassazione (imposta sostitutiva del 5% o tassazione ordinaria) applicato dal datore di lavoro e risultante dalla Certificazione Unica 2026;
- certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 2025 da soggetti non sostituiti d'imposta;
- stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero, percepiti da soggetti residenti, ed eventuali imposte pagate all'estero; specificare se si tratta di lavoratori dipendenti "frontalieri";
- redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri dai residenti a Campione d'Italia;
- assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- altri assegni periodici (testamentari/alimentari);
- borse di studio;
- indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
- Certificazioni Uniche 2026 relative a rapporti di lavoro autonomo "non professionale" (es. diritti d'autore o d'inventore, associazione in partecipazione, ecc.), di lavoro autonomo occasionale e di altri redditi diversi (es. collaborazioni con cori e bande musicali dilettantistiche);
- compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni percepiti da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado;
- prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestito dallo Studio);
- oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;

- certificati dei sostituti d'imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione nel corso del 2025 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva);
- altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;
- redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite;
- erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2025, per interventi che danno diritto ad un credito d'imposta (c.d. "Art bonus"), vale a dire:
  - manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  - sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  - realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2025, per interventi di bonifica ambientale su edifici e terreni pubblici;
- erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2025, a favore di enti del Terzo settore per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata (c.d. "social bonus");
- erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2025, in favore delle "fondazioni ITS Academy";
- credito d'imposta spettante per il 2025 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- credito d'imposta spettante per il 2025 in relazione ai compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, oppure agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo;
- credito d'imposta spettante per il 2025 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;
- credito d'imposta spettante per il 2025 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi pensione;
- scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);
- scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al sostegno degli enti *no profit* (associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, altri enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, oppure al sostegno degli enti gestori delle aree protette, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario, oppure al Comune di residenza fiscale);
- scelta per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale;
- dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025) o ultima dichiarazione presentata, se non gestita dallo Studio;
- dichiarazioni integrative di anni pregressi presentate nel 2025 (se non gestite dallo Studio);
- modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall'1.1.2025 fino al momento di presentazione della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se a saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;
- imposte e oneri rimborsati.

#### Documentazione riferita a:

- lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;
- cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2025;
- cessioni di beni immobili effettuate nel 2025, entro 5 anni dall'acquisto, esclusi quelli pervenuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale), salvo che sia già stata applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;
- cessioni di immobili effettuate nel 2025 sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione;
- perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei terreni posseduti all'1.1.2025 e/o in date anteriori;
- indennità di esproprio e altre somme percepite nell'ambito del procedimento espropriativo;
- vincite, concorsi a premio, scommesse;
- immobili situati all'estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio per gli immobili UE/SEE; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
- imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all'estero (IVIE) versata in acconto per il 2025;
- redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
- redditi derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
- differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
- redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;
- redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomini);
- proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;
- plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2025 (se non si è optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito");
- perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni possedute all'1.1.2025 e/o in date anteriori, ovvero perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni "non qualificate" (quotate e non quotate) possedute al 31.12.2011 e/o al 30.6.2014;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
- plusvalenze derivanti dal possesso o dalla cessione di cripto-attività (costo di acquisto, prezzo di vendita, documentazione reperita sul sito dell'*exchange*, ecc.);
- certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di "risparmio amministrato" o di "risparmio gestito";
- redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all'acconto d'imposta del 20%;
- consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso del 2025; per questi beni è necessario acquisire il valore all'inizio del periodo d'imposta e quello al termine del periodo d'imposta o del periodo di detenzione. Si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie e tutti gli immobili detenuti all'estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, gli *yacht*, le opere d'arte e i gioielli;
- attività finanziarie detenute all'estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di mercato; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
- documentazione relativa ai *dossier* titoli custoditi o amministrati da intermediari non residenti e relativa movimentazione;
- imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) versata in acconto per il 2025;

- conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero. Per i conti correnti detenuti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata, occorre individuare il valore massimo raggiunto dal conto nel corso del 2025. Inoltre, con riferimento ai conti correnti esteri si osserva che:
  - essi scontano l'IVAFE se il loro valore medio di giacenza annuo supera i 5.000,00 euro;
  - devono essere indicati nel quadro RW se nel corso del 2025 hanno raggiunto un valore massimo complessivo superiore a 15.000,00 euro;
- controvalore in euro delle cripto-attività possedute all'1.1.2025 e al 31.12.2025;
- documentazione relativa all'affrancamento del valore delle cripto-attività possedute all'1.1.2025 (se non gestita dallo Studio);
- interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
- proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2011 e percepiti nel 2025 senza il tramite di intermediari finanziari residenti.

**Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:**

- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe); si ricorda che non è deducibile il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa salute") pagato con l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
- contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
- oneri sostenuti nel 2025 per fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione da parte di coloro che al 31.12.95 non avevano anzianità contributiva (c.d. "pace contributiva" di cui all'art. 1 co. 126 -130 della L. 30.12.2023 n. 213);
- contributi per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, *baby sitter* e "badanti"), anche relativi a prestazioni occasionali o rimborsati all'agenzia interinale;
- contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
- per i lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2020, contributi per la previdenza complementare versati negli anni 2020-2024, al fine di determinare l'eventuale maggiore *plafond* di deducibilità applicabile dal periodo d'imposta 2025;
- spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di *handicap*;
- spese per l'acquisto di medicinali sostenute da portatori di *handicap*: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
- spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
- contributi versati ai fondi sanitari integrativi;
- erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
- assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall'autorità giudiziaria;

- somme investite nel capitale sociale di *start up* innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- spese sostenute (compresi gli interessi passivi su mutui) per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (sono agevolati gli acquisti effettuati dall'1.1.2014 al 31.12.2017);
- erogazioni liberali ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
- erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, di università ed altri enti di ricerca, degli enti parco regionali e nazionali;
- somme restituite nel 2025 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;
- canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
- contributi a consorzi obbligatori;
- indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
- spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale;
- erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di *trust*, ovvero dei fondi speciali, istituiti a favore delle persone con disabilità grave.

#### **Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%:**

- spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2025 sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, per l'acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
- spese per l'acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
- spese per l'acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
- spese sostenute in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
- spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica ("*ticket*");
- spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di *handicap*;
- documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di *handicap*;
- spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di *handicap* e di cani-guida per soggetti non vedenti;
- spese di interpretariato per soggetti sordi;

- spese veterinarie;
- interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
- interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
- interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
- interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale;
- canoni e relativi oneri accessori, oltre al costo di riscatto, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati per acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale;
- contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed eventuali revoche;
- spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
- provvigioni pagate nel 2025 ad intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
- premi versati nel 2025 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;
- premi versati nel 2025 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001;
- premi versati nel 2025 per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, in relazione a polizze stipulate dall'1.1.2018;
- spese sostenute nel 2025 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- spese sostenute nel 2025 per la frequenza di asili nido, pubblici o privati, da parte dei figli;
- spese sostenute nel 2025 per la frequenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche o private;
- spese sostenute nel 2025 per la frequenza, presso università statali o non statali, anche estere, di corsi di istruzione universitaria, di *master*, di corsi di perfezionamento o di specializzazione universitaria, di dottorati di ricerca;
- spese sostenute nel 2025 per la frequenza di Conservatori musicali e di Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento;
- spese sostenute nel 2025 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione relativi a studenti universitari "fuori sede", anche in relazione ad Università all'estero;
- spese per l'istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
- spese sostenute nel 2025 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- spese sostenute nel 2025 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;
- spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (c.d. "badanti"), anche se sostenute per familiari a carico;
- spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;

- spese funebri sostenute nel 2025, anche per persone defunte non legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
- contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
- erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
- erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;
- erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all'estero;
- erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale;
- erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia";
- erogazioni liberali a favore dell'ospedale "Galliera" di Genova per l'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
- erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

#### **Obbligo di tracciabilità**

Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) spetta soltanto se il pagamento dell'onere è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

L'obbligo della tracciabilità dei pagamenti non riguarda le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Ove ricorra l'obbligo di tracciabilità, occorre produrre anche la documentazione relativa alle modalità di pagamento (es. ricevute dei bonifici, ricevute dei pagamenti mediante carta di debito o di credito, estratti conto bancari o postali).

#### **Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 26%:**

- erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono iniziative umanitarie;
- erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici.

#### **Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 30%:**

- somme investite nel capitale sociale di *start up* innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in *start up* innovative; la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, *pro quota*, in relazione agli investimenti fatti dalla società;
- investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative;
- erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS.

#### **Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 35%:**

- erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di organizzazioni di volontariato (ODV ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS).

#### **Documentazione relativa agli oneri per la "pace contributiva" che danno diritto alla detrazione d'imposta del 50%**

Oneri sostenuti nel 2025 per fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione da parte di coloro che al 31.12.95 non avevano anzianità contributiva (c.d. “pace contributiva” di cui all’art. 20 del DL 28.1.2019 n. 4).

La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso.

La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso del 2025 ed è ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Non può essere detratta la spesa sostenuta nel 2025 che è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nella Certificazione Unica 2026.

Indicare gli oneri sostenuti in anni precedenti al 2025 per i quali spettano le relative rate (se non già a conoscenza dello Studio).

**Documentazione relativa agli oneri per investimenti in *start up* innovative in regime *de minimis* che danno diritto alla detrazione d’imposta del 65%:**

- somme investite nel capitale sociale di *start up* innovative in regime *de minimis*, per le quali è stata presentata al Ministero dello Sviluppo economico l’apposita istanza; la detrazione spetta in alternativa a quella ordinaria.

**Documentazione relativa alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici che danno diritto alla detrazione dal 50% al 110%**

Per le spese sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021 spettava una detrazione del 50% per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. “*wall box*”) dei privati, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW (la detrazione non è stata prorogata per gli anni successivi al 2021).

Tuttavia, può competere la detrazione per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le spese sostenute fino al 31.12.2025 da determinati soggetti (per le spese sostenute fino al 31.12.2022 l’aliquota è del 110%, per le spese sostenute nel 2023 l’aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese sostenute nel 2024 l’aliquota è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota è del 65%), se l’intervento di installazione delle colonnine di ricarica è effettuato congiuntamente a un intervento “*trainante*” di efficienza energetica.

**Documentazione relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione del 36% o 50% (65%, 70%, 90% o 110% per gli interventi fotovoltaici “*trainati*” con superbonus):**

- codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all’art. 5 del TUIR (in assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- dati catastali degli immobili oggetto di intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione) e dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
- documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;

- ricevute di pagamento delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, tassa per l'occupazione del suolo pubblico, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;
- fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
- attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenti, acquistati nel 2025 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
- eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati nel 2025 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi progressi);
- documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all'acquirente, donatario o erede;
- comunicazione all'ENEA in relazione agli interventi ultimati dall'1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

In relazione agli interventi di recupero edilizio riguardanti l'installazione di impianti solari fotovoltaici e l'installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, può competere la detrazione per il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, per le spese sostenute fino al 31.12.2025 da determinati soggetti (per le spese sostenute fino al 31.12.2022 l'aliquota è del 110%, per le spese sostenute nel 2023 l'aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese sostenute nel 2024 l'aliquota è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l'aliquota è del 65%), se gli interventi sono effettuati congiuntamente ad un intervento "trainante" di riduzione del rischio sismico o di efficienza energetica.

**Documentazione relativa all'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36% o 50%:**

- atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dell'unità immobiliare dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari, situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, ovvero documentazione di acconti già versati;
- in mancanza di tali informazioni nei predetti atti, dichiarazione dell'impresa di costruzione o della cooperativa edilizia che attesti le sopracitate condizioni;
- codice fiscale dell'impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

**Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche:

- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 o 2);

- riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

### **Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione dal 36% al 110% (c.d. "sismabonus")**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2025 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche:

- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall'1.1.2017;
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
- riguardanti costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali);
- comunicazione all'ENEA in relazione agli interventi ultimati dall'1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

Verificare il possesso delle asseverazioni richieste per gli interventi antisismici che determinano la riduzione della classe di rischio sismico, di cui ai co. 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'art. 16 del DL 63/2013 (per le spese sostenute fino al 31.12.2024 detrazione del 70% o 80%, 75% o 85%, per le spese sostenute nel 2025 detrazione del 36% o 50%).

Per le spese sostenute fino al 31.12.2025, la detrazione è riconosciuta per taluni soggetti nella misura del superbonus (per le spese sostenute fino al 31.12.2022 l'aliquota è del 110%, per le spese sostenute nel 2023 l'aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese sostenute nel 2024 l'aliquota è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l'aliquota è del 65%), ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).

Se per gli interventi di miglioramento sismico spetta il superbonus e se il beneficiario della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito all'impresa di assicurazione con la quale stipula contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, sul premio assicurativo la detrazione del 19% è elevata al 90%.

### **Documentazione relativa agli acquisti di unità immobiliari in edifici antisismici che danno diritto alla detrazione del 36% o 50% o del 75% o 85% (c.d. "sismabonus acquisti")**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2025 per l'acquisto di unità immobiliari:

- le cui procedure autorizzatorie degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio sono iniziate successivamente all'1.1.2017;
- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519;
- oggetto di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche realizzati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le quali imprese provvedano, entro 30 mesi (18 mesi fino al 30.7.2021) dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile;
- comunicazione all'ENEA in relazione agli interventi ultimati dall'1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione.

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022, la detrazione è elevata al 110% ove fossero rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria). In taluni casi, il "sismabonus acquisti" spettava nella misura del 110% a determinate condizioni ove gli atti d'acquisto fossero stati effettuati entro il 31.12.2022.

Per le spese sostenute nel 2025 la detrazione può competere nella misura del 50% o del 36% a seconda che l'unità immobiliare acquistata sia destinata o meno ad abitazione principale da parte dell'acquirente.

**Documentazione relativa agli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica, sulle parti comuni condominiali, che danno diritto alla detrazione del 36% o 50% o dell'80% o 85% (c.d. "bonus combinato sisma-eco")**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2025 per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali:

- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall'1.1.2017;
- ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Per le spese sostenute nel 2025 la detrazione può competere nella misura del 50% o del 36% a seconda che l'unità immobiliare sia destinata o meno ad abitazione principale.

**Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla detrazione dal 36% al 110% (c.d. "ecobonus" e "superbonus")**

- fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all'osservanza della normativa IVA);
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
- altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d'impresa);
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
- dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
- asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
- attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
- copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all'ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2025;
- documentazione relativa ad eventuali contributi e incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall'Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
- documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all'acquirente, donatario o erede;
- per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente

dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022 (fino al 31.12.2025 per alcuni soggetti), la detrazione è riconosciuta nella misura del superbonus (per le spese sostenute fino al 31.12.2022 l'aliquota è del 110%, per le spese sostenute nel 2023 l'aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese sostenute nel 2024 l'aliquota è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l'aliquota è del 65%) per alcuni interventi di riqualificazione energetica ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).

Per le spese sostenute nel 2025 l'ecobonus può competere nella misura del 50% o del 36% a seconda che l'unità immobiliare sia destinata o meno ad abitazione principale.

### **Documentazione relativa agli interventi di rifacimento delle facciate degli edifici che danno diritto alla detrazione del 90% o 60% (c.d. "bonus facciate")**

Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2020 e 2021 (con detrazione del 90%) e nel 2022 (con detrazione del 60%) per:

- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- di edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 o in zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare:

- fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale (sono esclusi i soggetti titolari di reddito d'impresa);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- certificazione urbanistica dalla quale risulti che l'edificio oggetto dell'intervento ricade nelle zone assimilate alle zone A o B;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell'involucro esterno dell'edificio interessato dai lavori;
- se si tratta di un intervento influente dal punto di vista termico, ricevuta della trasmissione all'ENEA della documentazione richiesta;
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei

lavori attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

### **Documentazione relativa agli interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% (c.d. "bonus barriere 75%")**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2022 al 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, nonché per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione dell'impianto, per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

In particolare, sono richieste:

- asseverazione rilasciata da tecnici abilitati che gli interventi rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236;
- fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
- altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d'impresa);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

Per le spese sostenute dal 30.12.2023 il "bonus barriere 75%" compete soltanto se gli interventi riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed il rispetto dei requisiti del DM 236/89 deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Per i lavori iniziati prima del 30.12.2023 il "bonus barriere 75%" compete in relazione alla generalità degli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 3 co. 3 del DL 29.12.2023 n. 212, che hanno i requisiti del DM 236/89.

### **Documentazione relativa al c.d. "bonus verde" che dà diritto alla detrazione del 36%**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2024 per:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche in relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali e per le spese di progettazione e manutenzione connesse ai suddetti interventi.

In particolare:

- fatture di acquisto o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente, assegni bancari o postali);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

La detrazione spetta per le sole spese sostenute fino al 2024 e la suddetta documentazione deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.

#### **Documentazione relativa al c.d. "bonus mobili" che dà diritto alla detrazione del 50%**

Documentazione relativa alle spese:

- sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2021, per l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla "A+" (ovvero classe "A" per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non fosse ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
- sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe "A" per i forni, "E" per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, "F" per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- finalizzati all'arredo di unità immobiliari residenziali:
  - oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
  - oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  - siti in fabbricati interamente oggetto di interventi di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:

- di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
- oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria od ordinaria.

In particolare:

- per le spese sostenute nel 2025, verificare che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2024;
- fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
- comunicazione all'ENEA in relazione agli acquisti effettuati dall'1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- autocertificazione attestante l'utilizzo dei beni nell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio;
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

#### **Documentazione relativa al c.d. "bonus mobili" per le giovani coppie che dà diritto alla detrazione del 50%**

Documentazione relativa alle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie che nel 2015 o 2016 hanno acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

In particolare:

- atto di acquisto dell'immobile da cui rilevare la data in cui è stato effettuato e che in capo all'acquirente sia soddisfatto il requisito anagrafico dell'età;
- fatture di acquisto, ricevute fiscali o scontrini parlanti con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente).

La detrazione spetta per le sole spese sostenute nel 2016 e la suddetta documentazione deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679

Lo Studio Campasso Ragionieri Commercialisti Associati Carla Campasso, Simone Nepote e Nicoletta Migliari nella qualità di Titolare e Responsabile del trattamento (variabile secondo le finalità sotto riportate) dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali, e quelli delle persone fisiche che operano per conto della Vostra società in qualità di incaricati verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

### **Categorie di dati trattati:**

**Dati personali comuni:** a seconda dei servizi usufruiti, il Titolare potrà trattare solo i dati personali pertinenti e necessari al conseguimento della finalità perseguita. Questi dati possono essere, titolo esemplificativo e non esaustivo: Dati anagrafici o di contatto; dati propri o riguardanti familiari a carico o componenti del nucleo familiare; dati necessari all'esecuzione di un contratto; dati patrimoniali, dati fiscali.

Le basi giuridica per il trattamento di queste categorie di dati sono indicate al punto successivo della presente informativa.

**Dati personali particolari,** ossia l'originale razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale o relativi alla salute o all'orientamento sessuale: il Titolare potrà trattare solo i dati personali pertinenti e necessari al conseguimento della finalità perseguita esplicitamente richiesta ed autorizzata dall'interessato

**Finalità e base giuridica del trattamento:** in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

- Gestione del rapporto contrattuale con il cliente, comprese le attività pre e post contrattuali per l'elaborazione dei dati contabili e adempimenti fiscali, nonché consulenza in materia contabile e fiscale (b.g. esecuzione di un contratto art. 6 par. 1 lett. b – consenso dell'interessato-atto positivo inequivocabile art. 6 par. 1 lett. a)
- Gestione antiriciclaggio e verifica della clientela (b.g. adempimento di un obbligo legale)
- Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile (b.g. obbligo di legge art. 6 par. 1 lett. c)
- Adempimento di obblighi di legge, di regolamenti, di normative nazionali e/o comunitarie (b.g. obbligo di legge art. 6 par. 1 lett. c)
- Consegna delle copie od originale della documentazione di qualsiasi tipo, a soggetti familiari quali coniuge, conviventi, figli ovvero alle persone delegate (b.g. consenso dell'interessato)
- Attività di domiciliazione (b.g. esecuzione di un contratto art. 6 par. 1 lett. b)
- Attività di soft marketing, invio di newsletter e di comunicazioni a carattere informativo nell'ambito dei servizi proposti (b.g. legittimo interesse art. 6 par. 1 lett. f)
- attività di indagine difensiva per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (b.g. legittimo interesse del Titolare art. 6 par. 2 lett. f. - per i dati particolari art. 9 GDPR par. 2 lett. f)

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

Il Titolare rende noto che in qualsiasi momento, anche contestualmente alla raccolta dei dati necessari alla fatturazione, l'interessato può opporsi all'utilizzo dei suoi dati personali (nello specifico dati di contatto) per l'invio di comunicazioni, newsletter e attività di marketing nell'ambito dei servizi proposti. Tale trattamento non richiede il consenso dell'interessato, poiché in base all'art. 6 par. 1 lettera f e al considerando 47 del Gdpr, nonché all'art. 130 comma 4 del novellato Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, il legittimo interesse del Titolare del trattamento costituisce la base giuridica applicabile. Il trattamento dei dati personali basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a) non è obbligatorio, il loro conferimento è facoltativo e pertanto ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento.

**Modalità del trattamento:** i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

**Comunicazione:** i suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti e uffici pubblici a cui i dati fiscali devono essere comunicati (p.e. Agenzie delle Entrate, Centro di Assistenza Fiscale), nonché banche e istituti di credito; in caso di necessità per l'espletamento dei servizi richiesti, a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, quali consulenti e fornitori di servizio, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

Salvo parere contrario, le informazioni contabili relative alle spese sanitarie verranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate, tramite flusso telematico del Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione del mod.730/UNICO precompilato e risulteranno accessibili anche dai soggetti ai quali Lei dovesse risultare fiscalmente a carico (coniuge, genitori, ecc.). L'opposizione all'invio dei dati (da rendere attraverso apposito modulo dell'Agenzia delle Entrate) non pregiudica la detrazione della spesa, bensì comporta esclusivamente che la fattura non venga inserita automaticamente nella dichiarazione precompilata.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.

**Diffusione:** I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

**Periodo di Conservazione:** Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- **dati contabili e fiscali:** fino a 10 anni in ottemperanza agli obblighi relativi alla conservazione delle scritture contabili e fiscali (art. 2220 Codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600);
- **dati fiscali clienti:** fino al termine di prescrizione fiscale di 6 anni;
- **attività di domiciliazione:** fino al termine dell'incarico;
- **soft marketing:** i dati verranno conservati fino alla revoca del consenso o fino all'esercizio del diritto di cancellazione, comunque fino al termine contrattuale
- **antiriciclaggio:** la durata stabilita dalla normativa antiriciclaggio (art. 31 d.lgs. 25 maggio 2017, n° 90).
- **delega ai servizi:** i dati saranno conservati per il tempo di validità della delega, quantificabile in 4 anni, in ottemperanza delle prescrizioni previste dal Provvedimento del 29 luglio 2013 dell'Agenzia delle Entrate.

#### Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  - d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. L'interessato ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento.

Può esercitare i suoi diritti inviando una mail a [info@studiocampasso.it](mailto:info@studiocampasso.it) o inviando richiesta scritta ai recapiti sopra specificati. Inoltre, l'interessato nel caso ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore può proporre reclamo all'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679 oppure presentare una segnalazione ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 101/2018.

#### Consenso al trattamento dei dati

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ avendo letto e capito l'informativa privacy qui sopra riportata

Acconsento

Non acconsento

A consegnare copie od originale della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro possesso, nulla escluso, al mio coniuge, ai miei conviventi o ai miei figli ovvero alle persone indicate

Torino, li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma)



PERIODO D'IMPOSTA 2025

Scheda per la scelta della destinazione  
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare sia in caso di **presentazione** della dichiarazione che in caso di **esonero**

## CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)			
DATI ANAGRAFICI	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
	DATA DI NASCITA	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
	GIORNO MESE ANNO		

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE  
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.  
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * <input type="checkbox"/>	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)	ASSOCIAZIONE "CHIESA D'INGHILTERRA" IN ITALIA	

(\*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:  
1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali;  
6 - Prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante rispettivamente alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

CODICE FISCALE **SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESI LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>	<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ'</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>
<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>	<p>FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>
<p>SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA</p> <p>FIRMA .....</p>	<p>SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ' SPORTIVE DILETTANTISTICHE A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>
<p>SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>	

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

<p>PARTITO POLITICO</p> <p>CODICE <input type="text"/> FIRMA .....</p>
--

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

**In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.**

**RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI**

**IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE È' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.**

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

<p>Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.</p>	<p>FIRMA</p>
---	--------------